

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 870 del 4 giugno 2013

Contributi regionali “Libri in Comodato e supporti alla didattica alternativi”. [L. 23/12/1998, n. 448 (art. 27); D.P.C.M. 05/08/1999, n. 320 (art. 1); L.R. 03/02/2006, n. 2 (art. 12)]. Criteri e modalità di concessione (Bando) - Anno Scolastico 2013-2014. Articolo 12, comma 2, L.R. 03/02/2006, n. 2. Deliberazione/CR n. 39 del 7/05/2013.

[Istruzione scolastica]

Note per la trasparenza:

Viene approvato il Bando per l'assegnazione del contributo regionale “Libri in Comodato e supporti alla didattica alternativi” relativo all'Anno Scolastico 2013-2014.

Il contributo è diretto alle Istituzioni scolastiche statali, che forniscono i libri di testo in comodato gratuito agli studenti iscritti alla scuola secondaria di I grado ed alle prime due classi della scuola secondaria di II grado, nonché alle Istituzioni formative accreditate che forniscono i libri di testo in comodato gratuito agli studenti iscritti ai primi tre anni.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Attualmente, gli studenti bisognosi, per riuscire a procurarsi i libri di testo, sono costretti prima a sostenere la spesa per l'acquisto dei libri e poi a chiedere alla Regione il contributo regionale “Buono-Libri”, previsto dall'articolo 27, comma 1, della L. 23/12/1998, n. 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”.

Per aiutare le famiglie in difficoltà, evitando loro di sostenere anticipatamente la spesa per l'acquisto dei libri, ed in una fase in cui il sistema dell'istruzione subisce la riduzione delle disponibilità, si ritiene necessario avviare e privilegiare la sperimentazione dello strumento del comodato d'uso dei libri di testo.

Esso, infatti, è in grado, da un lato, di attrarre un numero sempre maggiore di studenti bisognosi, in quanto riescono ad ottenere i libri senza dover sostenere alcuna spesa; dall'altro, di aiutare finanziariamente le Istituzioni scolastiche nel procedimento di acquisto e di comodato dei libri.

Per stimolare, poi, gli attori, pubblici e privati, del sistema di istruzione e formazione, ad elaborare azioni innovative che consentano di ridurre i costi dei testi scolastici nell'interesse delle famiglie più bisognose, si ritiene opportuno far operare il comodato con le seguenti innovazioni ed estensioni:

- a) l'acquisto ed il comodato possono essere effettuati sia in forma individuale, sia tramite forme di azioni collettive;
- b) possono riguardare sia libri di testo, sia ogni altro tipo di elaborato didattico (ad esempio: dispense, ricerche, programmi costruiti specificamente), scelti dalla scuola, sia ausili indispensabili alla didattica (ad esempio: audio-libri per non vedenti);
- c) i libri, gli elaborati e gli ausili di cui alla precedente lettera b) possono essere predisposti da qualsiasi tipo di soggetto pubblico o privato, compresi i docenti;
- d) i libri, gli elaborati e gli ausili di cui alla precedente lettera b) possono essere sia in formato cartaceo, sia in formato digitale, sia in ogni altro tipo di formato.

In tale quadro, diretto a promuovere il diritto allo studio mediante lo sviluppo di interventi in favore degli studenti, la normativa statale e la normativa regionale hanno previsto due contributi in favore delle Istituzioni scolastiche, affinché queste acquistino i libri di testo e poi li concedano in comodato gratuito agli studenti più bisognosi, esonerando in tal modo le famiglie dalla spesa per l'acquisto dei libri.

Per quanto riguarda il contributo statale, esso è previsto dall'articolo 27, comma 1, della L. 23/12/1998, n. 448, che, in combinato disposto con l'articolo 1, commi 1 e 2, del D.P.C.M. 05/08/1999, n. 320, autorizza la Regione del Veneto a concedere un contributo, tramite i Comuni, alle Istituzioni scolastiche secondarie di II grado, per la spesa da esse sostenuta per l'acquisto di libri di testo, da fornire in comodato gratuito agli studenti appartenenti a nuclei familiari aventi un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) relativo ai redditi dell'anno 2011 dichiarati nell'anno 2012 da € 0 ad € 10.632,94.

Circa la tipologia delle Istituzioni beneficiarie del contributo statale, in base alla circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) n. 24/1999 del 23/09/1999 ed all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 15/04/2005, n. 76, il contributo è destinato innanzitutto alle Istituzioni scolastiche statali e paritarie (private e degli enti locali), nell'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione.

Inoltre, in base ai principi di uguaglianza di trattamento di casi simili (articolo 3 Cost.) e di garanzia del diritto allo studio (articolo 34 Cost.), il contributo può essere concesso anche alle Istituzioni scolastiche non paritarie, secondarie di I e II grado, incluse nell'Albo regionale delle “scuole non paritarie” (D.M. 29/11/2007 n. 263), in quanto atte a garantire l'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione.

In riferimento al secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, poi, considerato che i 3 anni delle Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003 ed al D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, sono stati trattati in modo uguale alle Istituzioni scolastiche secondarie di II grado, sia sotto il profilo dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione (articolo 1, comma 3, e articolo 6, comma 5, D.Lgs. 15/04/2005, n. 76 - articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226) e dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (articolo 1, comma 622, della L. 27/12/2006, n. 296), sia sotto il profilo della gratuità dell'iscrizione e della frequenza (articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 76/2005 - articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 226/2005), con interpretazione costituzionalmente adeguatrice al principio fondamentale di parità di trattamento di situazioni simili (articolo 3 Cost.), si ritiene che il contributo possa essere concesso anche alle Istituzioni formative accreditate, per i 3 anni citati, perché sono quelli ricompresi, a decorrere dall'anno 2006-2007, nell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione. Più precisamente, il contributo può essere concesso solo agli studenti frequentanti i tre anni delle Istituzioni formative, qualora sostengano la spesa dei libri di testo.

Per quanto concerne il contributo regionale, esso è previsto dall'articolo 12 della L.R. 03/02/2006, n. 2, che autorizza la Regione del Veneto a concedere un contributo, alle Istituzioni scolastiche statali secondarie di I grado e alle classi I e II di quelle secondarie di II grado, per la spesa da esse sostenuta per l'acquisto di libri di testo, da fornire in comodato gratuito agli studenti.

Pertanto, considerato che il contributo previsto dalla norma statale sopraccitata già raggiunge gli studenti aventi un I.S.E.E. da € 0 ad € 10.632,94, si ritiene opportuno utilizzare il contributo contemplato dalla norma regionale succitata per raggiungere ulteriori studenti bisognosi, aventi un I.S.E.E. superiore ad € 10.632,94, ma entro il limite massimo di € 30.000,00 del contributo regionale "Buono-Scuola" (L.R. 1/2001).

Pertanto, possono beneficiare del contributo previsto dalla norma regionale anche i seguenti studenti:

- a) studenti delle scuole statali secondarie di I grado che appartengono a nuclei familiari aventi un I.S.E.E. relativo ai redditi dell'anno 2012 dichiarati nell'anno 2013 da € 10.632,95 ad € 30.000,00;
- b) studenti delle classi I e II delle scuole statali secondarie di II grado, che appartengono a nuclei familiari aventi un I.S.E.E. relativo ai redditi dell'anno 2012 dichiarati nell'anno 2013 da € 10.632,95 ad € 30.000,00.

Per quanto concerne le risorse da destinare all'intervento in esame per l'Anno Scolastico 2013-2014, si ritiene opportuno destinare complessivamente € 1.500.000,00, di cui:

- a) € 1.200.000,00 di risorse relative al diverso contributo regionale "Buono-Libri" previsto dal medesimo citato articolo 27 della L. 448/1998, residuate dall'anno 2012;
- b) € 300.000,00 di risorse relative al contributo in questione previste dall'articolo 12 della L.R. 2/2006.

In particolare, si reputa opportuno ripartire tali risorse come segue:

- a) € 1.200.000,00, per gli studenti con I.S.E.E. da € 0 ad € 10.632,94 delle:
 - Istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie, secondarie di I grado;
 - Istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie, secondarie di II grado;
 - classi I-II-III delle Istituzioni formative accreditate;
- b) € 300.000,00, comprensivi di una quota per le spese relative alla gestione delle 7 Istituzioni Scolastiche Statali di Riferimento (in breve: ISSR), per gli studenti con I.S.E.E. da € 0 ad € 30.000,00 delle:
 - Istituzioni scolastiche statali secondarie di I grado;
 - classi I-II delle Istituzioni scolastiche statali secondarie di II grado.

I criteri e le modalità di concessione (Bando) del contributo, per l'anno 2013-2014, sono esposti nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Sui criteri e le modalità di concessione del solo contributo previsto dall'articolo 12 della L.R. 03/02/2006, n. 2, la Sesta Commissione consiliare competente in materia di istruzione ha espresso parere favorevole nella seduta del 23/05/2013, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della L.R. n. 2/2006.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, comma 4, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto l'articolo 27, comma 1, della L. 23/12/1998, n. 448;

Visto l'articolo 1, commi 1 e 2, del D.P.C.M. 05/08/1999, n. 320;

Visto l'articolo 12 della L.R. 2/2006;

Visto l'articolo 12, comma 2, della L.R. 2/2006;

Vista la propria deliberazione/CR n. 39 del 7/05/2013;

Visto il parere favorevole della Sesta Commissione consiliare espresso in data 23/05/2013;

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente atto siano parte integrante del provvedimento;

2. di approvare i criteri e le modalità di concessione (Bando) del contributo regionale "Libri in Comodato e supporti alla didattica alternativi", per l'anno scolastico 2013-2014, nei termini contenuti nel Bando di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di incaricare la Direzione Istruzione di dare diffusione della presente iniziativa;

4. di determinare in € 1.500.000,00 l'importo complessivo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente regionale della Direzione Istruzione, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100819 "Azioni regionali per favorire la fornitura di libri di testo in comodato gratuito" per la somma di € 300.000,00 e sul capitolo n. 101687 "Fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole d'obbligo e secondarie superiori" per la restante somma di € 1.200.000,00, del bilancio regionale 2012;

5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

6. di incaricare la Direzione regionale Istruzione dell'esecuzione del presente atto;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito internet della Regione: www.regione.veneto.it/istruzione.

ALLEGATO A alla Dgr n. 870 del 04 giugno 2013

pag. 1/4

**CONTRIBUTO REGIONALE
“LIBRI IN COMODATO E SUPPORTI ALLA DIDATTICA
ALTERNATIVI”**

**CRITERI E MODALITA’ DI CONCESSIONE
(BANDO)**

ANNO SCOLASTICO 2013-2014

**Articolo 1
Spese contribuibili**

1. Il contributo può essere concesso, alle Istituzioni indicate nel seguente articolo 2, per la copertura, totale o parziale, della spesa da esse sostenuta per l’acquisto di libri di testo, per lo svolgimento dei programmi di studio dell’anno scolastico 2013-2014, poi concessi in comodato gratuito agli studenti iscritti presso di esse.
2. E’ esclusa la spesa per l’acquisto dei dizionari.
3. L’Istituzione acquista direttamente i libri da concedere in comodato.
4. L’Istituzione può acquistare e concedere in comodato:
 - a) sia in forma individuale, sia tramite forme di azioni collettive;
 - b) sia libri di testo, sia ogni altro tipo di elaborato didattico (ad esempio: dispense, ricerche, programmi costruiti specificamente), scelti dalla scuola, sia ausili indispensabili alla didattica (ad esempio: audio-libri per non vedenti);
 - c) i libri, gli elaborati e gli ausili di cui alla precedente lettera b) possono essere predisposti da qualsiasi tipo di soggetto pubblico o privato, compresi i docenti;
 - d) i libri, gli elaborati e gli ausili di cui alla precedente lettera b) possono essere sia in formato cartaceo, sia in formato digitale, sia in ogni altro tipo di formato.

**Articolo 2
Istituzioni beneficiarie**

1. Il contributo può essere concesso alle seguenti Istituzioni:
 - a) scolastiche statali, paritarie e non paritarie, secondarie di I grado;
 - b) scolastiche statali, paritarie e non paritarie, secondarie di II grado;
 - c) formative accreditate, per le classi I-II-III.

**Articolo 3
Requisiti degli studenti beneficiari**

1. I libri di testo possono essere concessi in comodato gratuito solo agli studenti, residenti nella Regione del Veneto, frequentanti nell’anno scolastico 2013-2014 le Istituzioni indicate nel precedente articolo

ALLEGATO A alla Dgr n. 870 del 04 giugno 2013

pag. 2/4

2, appartenenti a nuclei familiari aventi i seguenti limiti massimi di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), relativo ai redditi dell'anno 2012 dichiarati nell'anno 2013:

- a) I.S.E.E. da € 0 ad € 10.632,94:
 - Istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie, secondarie di I grado;
 - Istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie, secondarie di II grado;
 - classi I-II-III delle Istituzioni formative accreditate;
- b) I.S.E.E. da € 10.632,95 ad € 30.000,00:
 - Istituzioni scolastiche statali secondarie di I grado;
 - classi I-II delle Istituzioni scolastiche statali secondarie di II grado.

2. La famiglia richiedente i libri in comodato:

- può dichiarare tutti i dati richiesti dall'Ufficio Scolastico Territoriale (in breve: UST), in via sostitutiva delle relative certificazioni ed atti di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
- dichiara di essere a conoscenza che, in caso di concessione del contributo, si applicano l'articolo 71 del D.P.R. 445/2000 e le altre norme vigenti in materia di controllo della veridicità delle dichiarazioni rese.

Articolo 4
Risorse

1. Per l'anno 2013-2014, le risorse destinate al contributo in questione sono complessivamente € 1.500.000,00, così ripartite:
 - a) € 1.200.000,00 di risorse relative al diverso contributo regionale “Buono-Libri” previsto dall'articolo 27 della L. 448/1998, residuate dall'anno 2012, per gli studenti con I.S.E.E. da € 0 ad € 10.632,94 delle:
 - Istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie, secondarie di I grado;
 - Istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie, secondarie di II grado;
 - classi I-II-III delle Istituzioni formative accreditate;
 - b) € 300.000,00 di risorse relative al contributo in questione previsto dall'articolo 12 della L.R. 2/2006, comprensivi di una quota per le spese relative alla gestione delle 7 Istituzioni Scolastiche Statali di Riferimento (in breve: ISSR), per gli studenti con I.S.E.E. da € 10.632,95 ad € 30.000,00 delle:
 - Istituzioni scolastiche statali secondarie di I grado;
 - classi I-II delle Istituzioni scolastiche statali secondarie di II grado.

Articolo 5
Procedimento

Per le Istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie.

1. Gli UST informano tempestivamente ed adeguatamente dell'iniziativa tutte le Istituzioni scolastiche aventi sede nella provincia di propria competenza.
2. Le Istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie, secondarie di I grado:
 - danno informazione dell'iniziativa ai propri studenti;
 - presentano il prospetto riepilogativo delle domande all'UST competente, completo dei dati richiesti dallo stesso, con le seguenti distinzioni:
 - a) numero di studenti beneficiari con I.S.E.E. da € 0 ad € 10.632,94;
 - b) solo le Istituzioni scolastiche statali: anche il numero di studenti beneficiari con I.S.E.E. da € 10.632,95 ad € 30.000,00;

ALLEGATO A alla Dgr n. 870 del 04 giugno 2013

pag. 3/4

- allegano la fotocopia di un documento di identità/riconoscimento valido del rappresentante dell'Istituzione scolastica.
3. Le Istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie, secondarie di II grado:
- danno informazione dell'iniziativa ai propri studenti;
 - presentano il prospetto riepilogativo delle domande all'UST competente, completo dei dati richiesti dallo stesso, con le seguenti distinzioni:
 - a) numero di studenti beneficiari con I.S.E.E. da € 0 ad € 10.632,94;
 - b) solo le classi I-II delle Istituzioni scolastiche statali: anche il numero di studenti beneficiari con I.S.E.E. da € 10.632,95 ad € 30.000,00;
 - allegano la fotocopia di un documento di identità/riconoscimento valido del rappresentante dell'Istituzione scolastica.
4. Gli UST trasmettono le graduatorie provinciali all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (in breve: USRV).
5. L'USRV trasmette alla Direzione Istruzione la proposta di riparto e di concessione dei contributi, formulata, in relazione agli studenti ammissibili, in base al criterio della proporzione tra la domanda di risorse di ciascuna Istituzione e le risorse disponibili e tenendo conto delle effettive esigenze di ciascuna Istituzione, con priorità per gli studenti con I.S.E.E. minore.
6. Entro il 14/06/2013 la Direzione Istruzione invia all'USRV il prospetto in formato excel, in cui vanno dichiarati i seguenti dati:
- numero e denominazione delle Istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie, secondarie di I e di II grado, beneficiarie dei contributi;
 - contributo pagato a ciascuna Istituzione scolastica statale, paritaria e non paritaria;
 - spese di gestione sostenute da ciascuna ISSR;
 - numero degli studenti che hanno ottenuto i libri in comodato gratuito, ripartito secondo quanto disposto ai precedenti commi 2 e 3.
7. Entro il 30/09/2013 l'USRV trasmette alla Direzione Istruzione il prospetto di cui al precedente comma 6, compilato.
8. La Direzione Istruzione concede i contributi all'USRV, per il tramite delle 7 ISSR, designate dall'USRV una per provincia, ciascuna per la provincia di propria competenza.
9. La Direzione Istruzione trasferisce le risorse alle 7 ISSR.
10. Le 7 ISSR pagano i contributi alle Istituzioni scolastiche della provincia di propria competenza.

Per le Istituzioni formative accreditate.

11. La Direzione Istruzione informa tempestivamente ed adeguatamente dell'iniziativa tutte le Istituzioni formative.
12. Le Istituzioni formative:
- danno informazione dell'iniziativa ai propri studenti;
 - entro il 14/06/2013 la Direzione Istruzione invia alle Istituzioni formative il prospetto in formato excel, in cui va dichiarato il seguente dato:
 - a) numero di studenti beneficiari con I.S.E.E. da € 0 ad € 10.632,94;
 - entro il 30/09/2013 le Istituzioni formative trasmettono alla Direzione Istruzione il prospetto di cui sopra, compilato;

ALLEGATO A alla Dgr n. 870 del 04 giugno 2013

pag. 4/4

- allegano la fotocopia di un documento di identità/riconoscimento valido del rappresentante dell'Istituzione.
13. La Direzione Istruzione concede il contributo alle Istituzioni formative, in relazione agli studenti ammissibili, in base al criterio della proporzione tra la domanda di risorse di ciascuna Istituzione e le risorse disponibili e tenendo conto delle effettive esigenze di ciascuna Istituzione, con priorità per gli studenti con I.S.E.E. minore.
 14. La Direzione Istruzione paga il contributo alle Istituzioni formative accreditate.
 15. Entro 2 mesi dalla riscossione dei contributi, le 7 ISSR e le Istituzioni formative restituiscono alla Regione del Veneto tutte le somme non pagate ai beneficiari o non spese da questi ultimi.

Articolo 6
Cause di esclusione dal contributo

1. Sono cause di esclusione dal contributo:
 - a) la carenza della dichiarazione della spesa sostenuta;
 - b) il non sostenimento della spesa, o la spesa di tipo non ammissibile ai sensi dell'articolo 1;
 - b) la residenza dello studente fuori della Regione del Veneto;
 - c) la richiesta da parte di Istituzioni diverse da quelle di cui all'articolo 2;
 - d) l'I.S.E.E. del nucleo familiare dello studente superiore ai limiti massimi stabiliti nell'articolo 3, comma 1.
2. Le eventuali problematiche operative potranno essere definite dal Dirigente regionale competente in materia di istruzione con proprio provvedimento.

Articolo 7
Conservazione della documentazione giustificativa delle spese

1. Le Istituzioni scolastiche e formative devono conservare la documentazione della spesa per 5 anni, decorrenti dalla data di riscossione del contributo.
2. Se entro tale termine ne è richiesta l'esibizione, la mancata presentazione comporta il rigetto della domanda o la decadenza dal contributo.

Articolo 8
Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà

1. Se le Istituzioni beneficiarie sono sottoposte al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese, la Regione può chiedere alle stesse l'esibizione della documentazione della spesa sostenuta.
2. Se le Istituzioni beneficiarie non forniscono la documentazione della spesa sostenuta entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda è rigettata o decade dal contributo ottenuto, a seconda che il provvedimento di assegnazione del contributo non sia o sia stato già emanato.